

ELENCO DELLE ATTIVITA' QUALIFICABILI COME ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL FARMACISTA:

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- associato in partecipazione agli utili di farmacia,
- attività brevettuale;
- attività farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti la registrazione di farmaci e di medicinali omeopatici nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell'Enpaf;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell'Enpaf;
- borsista presso Azienda USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell'Enpaf;
- clinical monitor nell'ambito di aziende farmaceutiche;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- dipendente di azienda che produce additivi e premiscele nel settore dell'alimentazione animale (decreto legislativo n.123/1999);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzare all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano e veterinario (D.Lgs 119/1992);
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- direttore tecnico di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari (art.5 DPR n.290/2001);
- dirigente di I° e II° livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimenti o servizi del Ministero della Salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- farmacista collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- farmacista collaboratore di farmacia comunale;
- farmacista collaboratore dipendente di farmacia privata
- farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione dei medicinali;
- farmacista dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL223/2006 convertito in L. 248/2006);
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista negli istituti di pena;
- farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- farmacista nella Croce Rossa;
- farmacista nell'amministrazione statale qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- farmacista nelle case di cura;
- informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- persona qualificata nelle officine di produzioni di medicinali veterinari;
- persona qualificata nelle aziende autorizzate alla produzione di farmaci (art. 52 DLGS n. 219/2006);
- persona qualificata nelle aziende che effettuano operazioni parziali, di preparazioni, di divisione e di confezionamento di medicinali (art. 54 DLGS n. 219/2006);
- persona qualificata nelle aziende che effettuano controlli di qualità di medicinali (art. 54 DLGS n. 219/2006);
- professore o ricercatore universitario (corso di laurea in farmacia o CTF);
- professore o ricercatore universitario presso la facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari,
- responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali limitatamente ai preparati farmaceutici (DLGS n. 116/1992 e D.M.29 settembre 1995);
- tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco
- titolare di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali o di preparazioni estemporanee ad uso alimentare, vendute sfuse e non preconfezionate e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante (art. 1 del D.Lgs 75/2018);
- titolare o associato agli utili di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL223/2006 convertito in L. 248/2006);

ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

- titolare di farmacia privata;
- gestore provvisorio di farmacia privata;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- socio di società di gestione di farmacia privata;
- direttore di farmacia comunale;
- collaboratore di farmacia comunale;
- direttore stabilimenti produzione di premiscele e mangimi medicati;
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici;
- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista libero professionista incaricato negli Istituti di pena;
- direttore di stabilimento di produzione di specialità medicinali e di materie prime farmacologicamente attive.

Novità:

A decorrere dal 1° gennaio 2026 (a seguito delibera del Consiglio di amministrazione dell'Enpaf, adottata in data 28 gennaio 2026), è stato stabilito di configurare l'esercizio dell'attività professionale anche per le seguenti posizioni lavorative:

1. soggetto incaricato di effettuare, per conto di organismi terzi indipendenti, la valutazione dei dispositivi medici, qualifica di “revisore dei prodotti” nell’ambito della produzione e commercializzazione dei dispositivi medici (allegato VII al Regolamento della Comunità Europea – Consiglio n. 745/2017/UE punto 3.2.5);
2. responsabile degli audit del sistema di gestione della qualità del fabbricante (auditor in loco) operante per conto di organismi terzi indipendenti nell’ambito della produzione e commercializzazione dei dispositivi medici (allegato VII al Regolamento della Comunità Europea – Consiglio n. 745/2017 UE punto 3.2.6);
3. responsabile del rispetto della normativa in materia di produzione e commercializzazione dei dispositivi medici (art. 15 Regolamento della Comunità Europea – Consiglio n. 745/2017/UE);
4. responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori alimentari e prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (art. 9 d.lgs. n. 169/2004 e artt. 1 e 10 d.lgs. n. 111/1992);
5. responsabile della valutazione della sicurezza dei cosmetici (allegato I, parte B Regolamento della Comunità Europea - Parlamento Europeo, n. 1223/2009 e art. 10 Regolamento CE n. 1223/2009).

L'elenco non è suscettibile di applicazione estensiva, ad esempio, non può ritenersi che venga riconosciuto l'esercizio di attività professionale a chi operi nel settore dell'informazione riferita ai suindicati prodotti.

Si evidenzia infine che in alcune limitate circostanze, alcune attività qualificabili in precedenza come professionali sono state oggetto di modifica normativa ed hanno perduto questa originaria connotazione. Tuttavia, allo scopo di preservare il principio di affidamento degli iscritti, la prassi seguita è stata quella di conservare la qualificazione di attività professionale alle prestazioni avviate prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative:

1. direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici (art. 10 L. 713/1986) per incarichi assunti fino a luglio 2013;
2. direttore di azienda farmaceutica municipalizzata (art. 1 della legge n. 1084/1951) per incarichi assunti fino al 17 maggio 1997;
3. farmacisti che effettuano analisi ambientali e/o sulle acque con sottoscrizione dei risultati per incarichi assunti fino a gennaio 2009;
4. farmacista nei laboratori di analisi bromatologiche e merceologiche per incarichi assunti fino al 31 dicembre 2005;
5. farmacisti laureati in CTF con mansioni da chimici fino a gennaio 2009.